

## Art. 8

(Coordinatori del servizio)

1. Il coordinatore del servizio deve essere in possesso di diploma di laurea in materie psicologiche o pedagogiche e possedere una esperienza lavorativa congruente.
2. Il coordinatore è il responsabile del servizio e del suo buon funzionamento e svolge i seguenti compiti:
  - a) cura gli aspetti organizzativi del servizio;
  - b) dirige, coordina e controlla le attività del personale;
  - c) cura la relazione educativa con le famiglie;
  - d) cura, in accordo con gli educatori, le ipotesi pedagogiche, definendone le linee metodologiche e gli opportuni strumenti di verifica;
  - e) progetta l'attuazione di interventi educativi e collabora nella realizzazione di programmi di aggiornamento e formazione del personale, seguendone l'attuazione, nel rispetto delle funzioni di coordinamento pedagogico esercitate dalla Regione;
  - f) individua i criteri di priorità che regolano gli aspetti organizzativi del servizio e ne cura la verifica, modificandoli in caso di necessità;
  - g) mantiene gli opportuni contatti con i soggetti gestori, l'équipe socio-sanitaria di distretto e la realtà esterna.